

ATTO DD 368/A1705B/2024

DEL 14/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2022. DGR n. 13-8260 del 04/03/2024. Misura 10, Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”, Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8 e 10.1.9. Campagna 2024: rinvio dei termini di presentazione delle domande di sostegno e pagamento di cui alla DD n. 167 del 06/03/2024, a seguito del Decreto Masaf 9 maggio 2024, prot. 0207565

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell’ambito di Programmi di sviluppo rurale predisposti a livello nazionale o regionale;

visto in particolare l’articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013, corrispondenti alla sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali), che prevede l’applicazione di impegni volontari pluriennali a fronte di pagamenti a cadenza annuale, la cui entità è limitata ai massimali per ettaro o per unità di bestiame indicati nell’Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve eventuali deroghe approvate dalla Commissione Europea;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell’Unione europea:

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI “Condizionalità” e l’Allegato II;

regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola

comune;

regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;

regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;

regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione che modifica il reg. UE n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

regolamento delegato (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016; recante modifica del reg.(UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

regolamento di esecuzione (UE) n. 1394 del 16 agosto 2016 che modifica il reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015;

visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014- 2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale potessero essere prorogati fino al 31 dicembre 2022, previa approvazione della modifica relativa al periodo transitorio;

visto che il PSR della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea con l'estensione al 2022 con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021, è stato sottoposto ad ulteriori recenti modifiche, di cui l'ultima è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C(2024)1225 del 20.02.2024;

considerato, inoltre, che l'articolo 7 del reg. (UE) n. 2220/2020 ha disposto un'integrazione all'articolo 28, paragrafo 5 del Reg. (UE)1305/2013 aggiungendo il comma seguente: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti» e che ciò consente ancora nell'anno 2024 di poter fare assumere nuovi impegni per la durata di 1 anno a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 erogabili fino al 31.12.2025;

considerata, nell'ambito della Misura 10 del PSR della Regione Piemonte, la Sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali), corrispondente all'art. 28 (1-8) del regolamento 1305/2013 e s.m.i., che prevede l'assunzione di impegni atti a favorire l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela dell'ambiente e con il contrasto e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

tenuto conto della deliberazione della Giunta regionale n. 13-8260 del 04/03/2024 che:

- ha stabilito l'attivazione delle risorse disponibili pari ad euro 16.574.165,00 per il pagamento di un'annualità a favore delle Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8 e 10.1.9 ed i criteri di selezione da applicare nella formazione delle rispettive graduatorie corrispondenti a quelli sottoposti al Comitato di monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 con consultazione scritta

svoltasi dal 19.01.2024 al 2.02.2024 e ratificati con Determinazione 118/A1705B/2024 del 15/02/2024 della Responsabile del Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che riporta le conclusioni dell'Autorità di gestione regionale del PSR 2014-2022 di cui al Documento di chiusura della consultazione scritta 19 gennaio – 2 febbraio 2024;

- ha demandato l'adozione dei provvedimenti attuativi al Settore competente della Direzione Agricoltura e Cibo;

dato atto che le disposizioni del bando per l'assunzione di nuovi impegni aventi durata annuale riferiti alle suddette operazioni e azioni della Misura 10, Sottomisura 10.1 sono state approvate mediante la DD 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 recante l'oggetto "PSR 2014-2022. DGR n. 13-8260 del 04/03/2024 . Misura 10, Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8 e 10.1.9. Campagna 2024: disposizioni per l'assunzione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento) con la dotazione di euro 16.574.165,00 di spesa totale (di cui euro 2.828.215,52 di quota regionale)" ed in particolare nell'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale;

tenuto conto che in merito ai termini per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento il regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26/03/2021, che ha modificato il regolamento (UE) 809/2014, per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, ha rinviato agli Stati membri, in base alle loro specifiche situazioni, il compito di stabilire il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto e pagamento relative allo sviluppo rurale;

tenuto conto, inoltre, che il Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste prot n. 0147385 del 9.03.2023 all'articolo 7, anche per gli interventi a valere sulla programmazione 2014-2022, ha fissato al 15 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale e che tale scadenza è stata recepita, in concordanza con il DM, per le operazioni della Misura 10, nella parte III dell'Allegato 1 della Determinazione n. 167 del 6 marzo 2024 con cui è stato approvato il bando;

preso atto che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il D.M. 9 maggio 2024, prot. 0207565 ha differito il termine per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, valido per il 2024, dal 15 maggio 2024 al 1° luglio 2024 prorogando anche le scadenze successive correlate, è necessario adeguare i termini indicati nell'Allegato 1, PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO) della DD.D. n. 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 della Responsabile del Settore A1705B (Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile), parte integrante e sostanziale;

evidenziato che, a seguito della proroga ai sensi del D.M. del 9 maggio 2024 prot. 0207565, i termini diventano i seguenti:

- entro il 1° luglio 2024, la trasmissione delle domande di aiuto (e di pagamento),
- entro il 26 luglio 2024, la trasmissione delle modifiche delle domande di cui al trattino precedente trasmesse entro il 1° luglio 2024,
- entro il 26 luglio 2024, la trasmissione delle domande di aiuto (e di pagamento) in ritardo, con l'applicazione di penalità dal 2 luglio 2024 al 26 luglio 2024,
- oltre il 26 luglio 2024, le domande e le modifiche di cui al citato D.M. sono irricevibili.

dato atto che il punto 8 del dispositivo della citata DD prevede la possibilità di modificare o integrare le disposizioni da parte della Direzione agricoltura e cibo, Settore Programmazione e Coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

stabilito, pertanto, di rinviare le scadenze per la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 della Responsabile del Settore A1705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile modificando

l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale;

tenuto conto della necessità di prorogare celermente la scadenza del 15 maggio per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento e, nelle more della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che avverrà nel primo numero utile, è stabilito che il presente provvedimento sia immediatamente efficace;

stabilito, inoltre, di modificare conseguentemente le scadenze già configurate nel sistema gestionale del PSR 2014-2022, Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP), in quanto operativo a partire dal 7 marzo 2024;
dato atto che il bando di cui alla citata determinazione dirigenziale, come modificato dal presente provvedimento, potrà essere integrato e/o modificato dal Settore competente anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25/01/2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 avente ad oggetto " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024- 2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" che include le misure di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

a seguito dell'emanazione del Decreto Masaf 9 maggio 2024, prot. 0207565 che differisce il termine ultimo per la presentazione delle domande per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, e a valere sul PSR 2014-2022 del Piemonte approvato in ultimo dalla Commissione europea con decisione C(2024)1225 del 20.02.2024 e adottato con DGR n. 13-8260 del 04/03/2024, dal 15 maggio 2024 al 1° luglio 2024 e rinvia le altre scadenze successive correlate:

1. di modificare la Determinazione dirigenziale n. 167/A1705B/2024 del 6 marzo 2024 recante l'oggetto

“PSR 2014-2022. DGR n. 13-8260 del 04/03/2024 . Misura 10, Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2), 10.1.8 e 10.1.9. Campagna 2024: disposizioni per l'assunzione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento) con la dotazione di euro 16.574.165,00 di spesa totale (di cui euro 2.828.215,52 di quota regionale)” ed in particolare l’Allegato 1, PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

e di approvare tali modifiche nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere ad adeguare conseguentemente le scadenze configurate nel sistema gestionale del PSR 2014-2022 (nell’ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP), in modo da consentire:

- fino al 1° luglio 2024, la trasmissione delle domande di aiuto (e di pagamento),
- fino al 26 luglio 2024, la trasmissione delle modifiche delle domande di cui al trattino precedente trasmesse entro il 1° luglio 2024,
- fino al 26 luglio 2024, la trasmissione delle domande di aiuto (e di pagamento) in ritardo, con l’applicazione di penalità dal 2 luglio 2024 al 26 luglio 2024.

Conseguentemente, oltre il 26 luglio 2024, le domande e le modifiche di cui al citato Decreto ministeriale sono irricevibili;

3. di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente efficace e che le disposizioni contenute nell’Allegato 1 alla presente Determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione ad eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o dei documenti di programmazione regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <https://bandi.regione.piemonte.it/> e - in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – nella sezione “Criteri e modalità” di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Regione Piemonte - PSR 2014-2022

FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20/02/2024

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

Modifiche all'Allegato 1 della DD 167/A1705B/2024 del 06/03/2024

**Presentazione delle domande di sostegno/pagamento
dalla durata annuale
relative alle Operazioni 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.5 (azioni 1 e 2),
10.1.8 e 10.1.9**

Bando 1/2024

(...)

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

(...)

3.4. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

(...)

Al paragrafo sopra citato, viene aggiunto il seguente capoverso:

<Con D.M. del 9 maggio 2024 prot. 0207565, per l'anno di domanda 2024, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è posticipato al 1° luglio 2024.>

3.5. DOMANDA DI MODIFICA

(...)

Il quarto capoverso, di seguito riportato:

<E' possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le ore 23.59.59 del **31 maggio 2024**, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.>

Viene sostituito integralmente dal seguente capoverso:

<Ai sensi del D.M. del 9 maggio 2024 prot. 0207565, è possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le ore 23.59.59 del **1° luglio 2024**.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.>

(...)

3.6. PRESENTAZIONE TARDIVA

Il citato paragrafo:

<Ai sensi dell'art. 13 del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine (entro le ore 23:59:59 del giorno **10 giugno 2024**), di cui al presente bando, previsto al 15 maggio 2024. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i." oltre il termine del 31 maggio 2024 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle ore 23:59:59 del 10 giugno 2024 (deroga al termine

ultimo di cui all'art. 12 del reg. (UE) 640/2014 della Commissione). In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata. Le domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2024 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, sono irricevibili. >

viene sostituito integralmente dal seguente paragrafo:

<Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come stabilito dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 9 maggio 2024 prot. 0207565, le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni successivi rispetto al termine (entro le ore 23:59:59 del giorno 26 luglio 2024), di cui al presente bando, previsto al 1 luglio 2024. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Ai sensi del D.M. del 9 maggio 2024 prot. 0207565 le modifiche apportate alle domande presentate entro il termine del 1° luglio 2024, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 26 luglio 2024.

Le domande e le modifiche (ai sensi del D.M. del 9 maggio 2024 prot.0207565) presentate oltre il 26 luglio 2024 sono irricevibili. >

(...)